

*[Handwritten signature]*

*X dott. na. Maresse*

*m\_ag*

**COPIA**



05403900601 CORTE D'APPELLO DI PERUGIA		
N.	27 AGO. 2013	
4920/13		
USR	CC	AGB
SEGRETARIA		
Funzione	Macroattività	AREA
Fascicolo	Pos. 12-pp	
	SOSTITUIZIONE	

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale del Personale e della Formazione

Prot. VI-DOG/74 /03-1/2013/CA

Roma 27 AGO. 2013

Allegati: 1

CORTE D'APPELLO PERUGIA
27 AGO 2013
Prot. N. ....

AL PRESIDENTE

DELLA CORTE DI PERUGIA

(Rif. Prot. 4253/32 del 17.07.2013)

ALL'ISPETTORATO GENERALE

DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ROMA

*E, p.c.*

*Prof. V. si conchi al dipendente  
le rendere con un'ora*

*L. PRESIDENTE DELLA CORTE  
Dott. W. Nuzio*

**OGGETTO:** Ufficio NEP di Perugia - Istanza di godimento del riposo giornaliero delle lavoratrici madri durante il primo anno di vita del bambino ex art. 39 D.Lgs. 151/2001 - Parere.

Con il quesito sulla materia indicata in oggetto, la S.V. chiede "un parere sulla possibilità del Funzionario Unep di fruire di due ore di riposo giornaliero durante il primo anno di vita del bambino". Nell'istanza allegata alla nota presidenziale, invece, il dipendente chiede "in applicazione del principio sancito dall'Art. 39 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per tutta la durata dell'allattamento e cioè fino al \*\*/\*\*/\*\*\*\*, giorno del compimento del primo anno di età della figlia \*\*\*\*\*, di essere esonerat\* dal lavoro straordinario consistente nella eventuale sostituzione dei colleghi assenti dal servizio (espletamento di atti di esecuzione urgenti)".

Per quanto concerne le modalità di concessione dei riposi giornalieri di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001 ("Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità"), questa

*Direzione Generale si è espressa con la nota prot. 6/1478/03-1/RF del 13 ottobre 2008 (All. 1) alla quale ci si riporta integralmente, evidenziando che il dipendente richiedente il permesso giornaliero in questione, deve pianificare l'assenza giornaliera dal lavoro, della durata di due ore, con il dirigente dell'Ufficio NEP, per consentire di adattare l'organizzazione del lavoro in funzione delle risorse umane disponibili.*

*In relazione all'istanza di esonero, fatta dal dipendente, dal "lavoro straordinario consistente nella eventuale sostituzione dei colleghi assenti dal servizio (espletamento di atti di esecuzione urgenti)", rileva l'impossibilità di qualificare il predetto lavoro alla stregua di quello straordinario, che in base alla contrattazione collettiva è comunemente definito quello che eccede la prestazione giornaliera calcolata in orario di lavoro della durata di sei ore, accezione non riferibile al personale UNEP, destinatario di altra norma contrattuale costituita dall'art. 7 del C.C.N.L. 24 aprile 2002 ("Norme di raccordo per gli ufficiali giudiziari"), che prevede il "tempo di lavoro".*

*Infatti, il precitato articolo stabilisce: "Gli ufficiali giudiziari assicurano la propria presenza in servizio ed organizzano il proprio tempo, correlandosi con la massima flessibilità alle esigenze connesse all'espletamento degli incarichi loro affidati."*

*In considerazione di tale norma contrattuale, l'eventuale esonero del dipendente dal lavoro di sostituzione dei colleghi assenti dal servizio, anche con riferimento all'espletamento di atti di esecuzione urgenti, deve rientrare nell'ambito di una pianificazione del piano di lavoro tra il dipendente interessato e il dirigente dell'Ufficio NEP.*

*Infine, relativamente all'aspetto economico inerente alla quota reddituale delle indennità di trasferta spettante al dipendente con permesso di assenza dal lavoro per due ore giornaliere di cui alla fattispecie normativa sopra esaminata, si dovrà procedere alla liquidazione equivalente al carico di lavoro prestato dal dipendente in questione, conformemente all'indirizzo ministeriale espresso in maniera costante sulla materia.*

**IL DIRETTORE GENERALE**

*Emilia Fargnoli*

ALL. 1



*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE  
UFFICIO VI

Prot. 6/ *MLP* /03.1/RF

Roma, 13 OTT. 2008

AL PRESIDENZA DELLA  
CORTE D'APPELLO DI  
**TORINO**

(Rif. Vs Prot. n. 4001/U del 23/9/2008)

e p.c

ALLA SEGRETERIA DELL'UFFICIO I  
DELLA DIREZ. GEN. DEL PERSONALE E  
DELLA FORMAZIONE  
SEDE

OGGETTO: Modalità di concessione e controllo dei riposi giornalieri della madre di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 151/2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità). Quesito.

Con riferimento al quesito in oggetto si fa presente quanto segue.

L'articolo 39 del D.Lgs 151/2001 prevede che il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo che sono accordati in base all'effettivo orario giornaliero di lavoro:

- 2 ore se l'orario è pari o superiore alle 6 ore giornalierè e i due periodi di riposo sono anche cumulabili durante la giornata;

- 1 ora se l'orario di lavoro giornaliero è inferiore alle 6 ore.


L'articolo 39 non esclude dalla fruizione dei permessi le donne che svolgono l'attività di ufficiale giudiziario e dato che la distribuzione delle ore di riposo durante la giornata deve essere comunque concordata tra il lavoratore e il datore di lavoro, tenendo anche conto delle esigenze di servizio, la dipendente può accordarsi con il dirigente U.N.E.P.

Successivamente al raggiungimento dell'accordo, la lavoratrice segnalerà di volta in volta il suo allontanamento dal luogo di lavoro per usufruire del permesso per allattamento.

Si porgono distinti saluti.

**IL DIRETTORE REGGENTE**

**Antonio Paoluzzi**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Paoluzzi', written over the printed name.